



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 364 del 22/04/2024

Rapporto medico paziente-aspetti comunicativi.

Firmato da: Giovanni Porcelli



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Proposta di Legge Regionale Rapporto medico paziente- aspetti comunicativi.

La salvaguardia dell'aspetto psicologico delle persone che si avvicinano alle strutture sanitarie è talvolta ritenuta di secondaria importanza dagli operatori sanitari che, vista la mancanza atavica di personale, sono sottoposti a turni stressanti operando quasi sempre in emergenza e ciò ha delle ripercussioni sul rapporto comunicativo tra operatore e paziente.

Negli anni passati il rapporto comunicativo tra paziente ed operatore sanitario era quasi inesistente sia per quanto innanzi detto sia perché lo stesso non aveva conoscenza della propria malattia ed anche perché l'operatore non aveva la formazione/mentalità di avvicinarsi all'utente.

L'importanza di costruire una relazione empatica medico paziente a partire dalla comprensione dei valori e delle motivazioni dei pazienti e delle famiglie sono alla base del rapporto medico paziente.

La Regione Campania negli ultimi anni ha attivato politiche per migliorare sempre di più le strutture sanitarie con un notevole incremento del personale e con uno stanziamento di risorse economiche per apportare ed attuare anche una rivoluzione dal punto di vista funzionale, statico e logistico delle stesse strutture sanitarie.

Considerato che la Regione Campania ha rivolto, verso il miglioramento della sanità regionale, un'attenzione elevata e visto che uno degli elementi importanti e basilari per il buon funzionamento della sanità è quello della giusta e corretta comunicazione tra l'operatore e l'utente/paziente, si ritiene necessario dotarsi di una legge regionale che regolamenti e stabilisca un piano di formazione dei professionisti sanitari.

La presente proposta di legge è formata da n. 5 articoli.

Art. 1 (Principi generali)

1. La Regione Campania, nell'ambito della propria competenza in materia di politiche socio-sanitarie, promuove la massima diffusione delle tecniche volte al potenziamento degli aspetti comunicativi della relazione del professionista sanitario con il paziente e con i componenti dell'equipe sanitaria, mediante divulgazione e promozione di pratiche sanitarie che tengano conto dell'importanza della comunicazione tra i professionisti sanitari e i pazienti nella prevenzione, nella diagnosi e sul buon esito della cura nonché per garantire la qualità e l'appropriatezza delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale.

2. La Giunta, con proprio decreto, promuove presso le Aziende Ospedaliere, le Asl e le strutture del sistema sanitario tutte anche attraverso enti che si avvalgono di istruttori e formatori idoneamente certificati, opportune campagne di sensibilizzazione e diffusione delle linee guida sulle tecniche di cui al comma 1, rivolte al professionista sanitario, alla relativa equipe ed al personale tutto che opera nella relazione "professionista della salute" – paziente.

La Giunta rende obbligatoria la formazione in tale ambito per tutti gli Operatori Sanitari ed individua, con apposito decreto, un Responsabile di Formazione Regionale a cui spetta il compito di individuare i vari attori di processo per l'erogazione del pacchetto formativo ed il relativo aggiornamento periodico. Tale incarico ha durata quinquennale ed è rinnovabile una sola volta. Tali attività formative rientreranno tra quelle già finanziate nell'ambito della formazione obbligatoria e continuativa degli enti del sistema sanitario regionale.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Art. 2 (Piano per il potenziamento degli aspetti comunicativi nella relazione del professionista sanitario con il paziente e con i componenti dell'equipe sanitaria)

1. La Giunta, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone, con proprio decreto, un Piano volto al potenziamento degli aspetti comunicativi della relazione del professionista sanitario con il paziente e con i componenti dell'equipe sanitaria, emana apposite raccomandazioni destinate alle strutture sanitarie e socio-sanitarie, volte ad implementare in tutta la Regione l'applicazione di adeguati standard per una efficace comunicazione e relazione tra i professionisti sanitari e i pazienti nonché tra i componenti dell'equipe sanitaria.

2. Il piano e le raccomandazioni di cui al presente articolo sono adottati, sentite le Federazioni degli ordini delle professioni sanitarie nonché le associazioni scientifiche maggiormente rappresentative, in armonia con quanto sancito dal legislatore e nel rispetto dei seguenti principi:

a) rafforzamento dell'alleanza terapeutica tra professionista sanitario e paziente e della pianificazione delle cure attraverso un preliminare percorso di comunicazione e condivisione con il paziente nonché attraverso il reciproco riconoscimento dell'autonomia decisionale e dell'autorità professionale;

b) previsione di un approccio interdisciplinare tra le diverse aree sanitarie e sociosanitarie che tenga conto dell'incidenza degli aspetti comunicativi e relazionali, al fine di garantire l'appropriatezza della prevenzione, della diagnosi e della cura;

c) promozione e sostegno di pratiche sanitarie in cui gli aspetti comunicativi della relazione del professionista sanitario con il paziente e con i componenti dell'equipe sanitaria assumano carattere qualificante;

d) miglioramento delle condizioni organizzative delle strutture sanitarie, assicurando il tempo idoneo e necessario al dialogo con il paziente, con i suoi familiari e con l'equipe sanitaria di riferimento, realizzando appieno l'immedesimazione tra tempo della comunicazione e tempo della cura e della decisione terapeutica;

e) monitoraggio ai fini della verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) da parte di un Comitato regionale permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in ordine al potenziamento degli aspetti comunicativi nella relazione del professionista sanitario con il paziente e con i componenti dell'equipe sanitaria.

f) creazione di un Garante, individuato dalla Giunta che sia almeno in possesso di abilitazione all'esercizio della professione forense oltre che di dottorato di ricerca in materie giuridiche, deputato alla tutela, all'implementazione delle relative politiche socio sanitarie ed assistenziali, alla ricezione e gestione di eventuali reclami, all'interazione ed interrogazione diretta delle strutture sanitarie ed associazioni di categoria preposte con riferimento a tutte le eventuali problematiche che possano insorgere nella relazione tra il professionista sanitario ed il paziente.

Il Garante relazionerà annualmente in Consiglio Regionale sull'implementazione delle politiche volte all'attivazione della diffusione delle tecniche di potenziamento degli aspetti comunicativi a supporto della relazione tra professionista sanitario con il paziente e con i componenti dell'equipe



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

sanitaria e, inoltre, sui dati forniti dal comitato di cui alla lettera e) del presente articolo, oltre che rispetto al volume di contenzioso pervenuto ed ai suoi esiti.

Art. 3 (Piano formativo regionale sulla Comunicazione sanitaria)

1. Con proprio decreto la Giunta, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un Piano formativo di concerto con gli Ordini Professionali per gestire in modo consapevole gli aspetti comunicativo-relazionali nell'esercizio della professione sanitaria di riferimento, favorendo l'attenzione verso gli aspetti emotivi del rapporto con il paziente e delle relazioni nell'equipe sanitaria.

2. Nell'ambito del Piano di cui al comma 1, sono individuati:

a) idonei percorsi da inserire tra le attività formative di base e continua erogati da parte degli ordini professionali, che siano inclusivi degli elementi filosofici, epistemologici, metodologici, sociologici e pedagogici e siano qualificanti del sistema di relazioni della professione sanitaria di riferimento, prevedendo anche il coinvolgimento dei settori scientifico- disciplinari della scienza dell'educazione e della formazione primaria;

b) specifici incentivi, nell'ambito dell'educazione continua in medicina (ECM), volti a favorire l'aggiornamento permanente dei professionisti sanitari sugli aspetti comunicativo-relazionali nell'esercizio della professione sanitaria di riferimento;

c) percorsi formativi aziendali, predisposti in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) da diffondere sull'intero territorio regionale.

Art. 4. (Disposizioni finali e finanziarie)

1. L' Assessore alla salute presenta annualmente al Consiglio Regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e del Piano di cui all'articolo 2 nonché del Piano formativo di cui all'articolo 3.

2. All'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge si provvede con risorse umane, strumentali e finanziarie da individuare a legislazione vigente.

Art. 5. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURC.

Si precisa che la seguente legge non ha effetto finanziario sul bilancio regionale, in quanto le somme necessarie sono già previste nei bilanci delle Aziende Sanitarie che sono dotate di capitoli di spesa per la formazione del personale sanitario.

Il Consigliere

Giovanni Porcelli